

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERA N. 9 del 31/03/2009

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il \_\_\_\_\_ PROT. N. \_\_\_\_\_

#### VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

---

**IL DIRETTORE**

---

#### PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE**

---

#### ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

---

**OGGETTO:** Nuovo testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma (ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008) - approvazione

L'anno duemilanove, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12.

Presiede il Sig. **GIUSEPPE NARDINI**.

Sono presenti componenti n° 9 Assenti n° 4 :

(A = assente; P = presente)

---

<b>Bruno</b>	<b>BATTINI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>BERTOCCHI</b>	<b>P</b>
<b>Armando</b>	<b>DELLA PINA</b>	<b>A</b>
<b>Riccardo</b>	<b>FORFORI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>GUGLIELMI</b>	<b>P</b>
<b>Daniele Giuseppe</b>	<b>MARCHETTI</b>	<b>P</b>
<b>Marco</b>	<b>MUSONI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>NARDINI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>OTTRIA</b>	<b>P</b>
<b>Franco</b>	<b>PUCCI</b>	<b>P</b>
<b>Alberto</b>	<b>PUTAMORSI</b>	<b>P</b>
<b>Vittorio</b>	<b>TORRE</b>	<b>A</b>
<b>Pietro</b>	<b>VECCHI</b>	<b>P</b>

Responsabile del procedimento amministrativo:

**Celide ANGELI**

Partecipa il Direttore dell'Ente

**Antonio BARTELLETTI**

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** l'art. 23, comma 5, della Legge Regionale istitutiva dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 65 dell'11/08/1997, che stabilisce che l'Ente Parco gestisce la propria attività secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità in quanto applicabili;

**PREMESSO** che:

- il decreto legge n. 112 del 25/06/2008 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" all'art. 46 "*Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*" reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

- l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall'art. 46 comma 1 del D.L. n. 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008) prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- l'art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. n. 112/2008 prevede che si possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che l'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 prevede che con il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione (di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000), siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli stessi, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione dell'ente;

**CONSIDERATO** che:

- è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto;

**VISTO** che:

- con propria deliberazione n. 13 del 18/04/2008 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni fissando i limiti, i criteri, le modalità ed il limite massimo di spesa annua ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007;
- è necessario, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento che con l'art. 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008 ha modificato l'art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007 sopra richiamata, procedere alla modifica ed integrazione del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni sopra richiamato;

**RITENUTO** quindi opportuno, per una migliore lettura e stesura dell'articolato, giungere ad un nuovo testo da approvare del "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma*" redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, come da allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con la contemporanea revoca del precedente "*Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni*" redatto ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, approvato con propria deliberazione n. 13 del 18/04/2008;

**VISTI :**

- il Decreto Legislativo n. 165 s.m. del 30/03/2001;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- il D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;

**ACQUISITO** e conservato in atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

**A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge**

**DELIBERA**

1) di approvare il nuovo testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con la contemporanea revoca del precedente "*Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni*" redatto ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, approvato con propria deliberazione n. 13 del 18/04/2008;

**IL DIRETTORE**

---

2) di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge n. 244/2007.

**DELIBERA inoltre**

a voti unanimi , stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

(redatto ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008)

**Capo I - Generalità**

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Presupposti per il conferimento

Art. 3 - Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi

Art. 4 - Programmazione dei fabbisogni

**Capo II - Collaborazioni Coordinate e Continuative**

Art. 5 - Natura del rapporto di collaborazione

Art. 6 - Competenza e procedura

Art. 7 - Modalità di individuazione - adempimenti preliminari

Art. 8 - Modalità di individuazione - Bando di selezione

Art. 9 - Modalità di individuazione - Procedura comparativa

Art. 10 - Conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

Art. 11 - Individuazione del collaboratore e stipula del contratto

Art. 12 - Corrispettivo

Art. 13 - Controlli e verifiche funzionali

Art. 14 - Norme finali

**Capo III - Prestazioni occasionali e incarichi professionali esterni**

Art. 15 - Competenza, procedura e modalità di individuazione

Art. 16 - Contenuti essenziali dei contratti

**Capo IV - Limite di spesa**

Art. 17 - Spesa annua

**Capo V - Norme finali**

Art. 18 - Rinvio

## **Capo I Generalità**

### **Art. 1 - Definizioni**

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge, ai sensi dell'art. n. 2222 c.c., degli artt. n. 36 e 7, commi 6, 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'art. n. 409 c.p.c., il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo, intendendosi tali ai fini del presente regolamento:

- a) **gli incarichi di prestazioni occasionale:** rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o il raggiungimento di un risultato aventi il carattere dell'occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;
- b) **gli incarichi professionali esterni:** rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi o Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità;
- c) **gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (Co.co.co.):** rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte dell'Amministrazione che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

2. Tutti gli incarichi di collaborazione sono conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, con contratti di lavoro autonomo come richiamati al comma precedente per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

5. Il presente regolamento non riguarda gli incarichi da conferire ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### **Art. 2 - Presupposti per il conferimento**

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti essenziali, da descrivere e motivare adeguatamente negli atti a cura del Direttore o dei responsabili dirigenti degli uffici a seconda della materia di competenza:

- a) per soddisfare a esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente Parco, per i propri fini istituzionali, per realizzare obiettivi e progetti specifici e determinati e previsti nel programma approvato dal Consiglio Direttivo;
  - b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;
2. Nell'atto determinativo il Direttore o responsabili dirigenti degli uffici competenti motivano altresì:
- che alle esigenze di cui al punto a) l'Ente Parco non può far fronte con personale in servizio;
  - che l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati rientranti nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione;
  - la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
  - preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
3. Il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative è di esclusiva competenza del Direttore;
4. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai dipendenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

### **Art. 3 - Programmazione dei fabbisogni**

1. L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane individua annualmente, con la predisposizione del Bilancio di Previsione e con il Piano Esecutivo di Gestione, e sue variazioni, le attività che necessitano di professionalità cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1, comma 1 e ne fissa il limite massimo della spesa annua.
2. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1 sarà effettuato previa approvazione di un programma approvato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 - Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi**

1. L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane rende noti gli incarichi conferiti attraverso la pubblicazione, sul proprio sito web, del provvedimento di conferimento, completo delle indicazioni del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del compenso previsto. E' fatto divieto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dell'incarico in caso di omessa pubblicazione.
2. Inoltre i contratti relativi a incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web.

## **Capo II**

### **Collaborazioni Coordinate e Continuative**

#### **Art. 5 - Natura del rapporto di collaborazione**

1. Le collaborazioni coordinate e continuative identificano rapporti di lavoro che si fondano sul presupposto di esigenze qualificate e temporanee oltre che sull'assenza di corrispondenti professionalità interne.

2. I rapporti di collaborazione, pur avendo natura formale di rapporti di lavoro autonomo, soggiacciono al potere di coordinamento del dirigente/responsabile del servizio, che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento.

3. È fatto divieto al ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

4. Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina fiscale e previdenziale dettata dalle leggi in vigore.

### **Art. 6 - Competenza e procedura**

1. Il Direttore del Parco individua i collaboratori mediante procedura ad evidenza pubblica, volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, effettuata essenzialmente attraverso l'esame dei *curricula* presentati.

2. La competenza inerente la stipulazione di contratti di Collaborazione coordinata e continuativa è del Direttore.

### **Art. 7 - Modalità di individuazione - adempimenti preliminari**

1. Il Direttore del Parco deve fornire apposita attestazione dalla quale risulti che, tra i dipendenti in servizio, sono presenti o meno le professionalità necessarie per l'espletamento dell'attività specificando titolo di studio e competenze specialistiche di interesse e delle effettive disponibilità di tempo degli stessi.

### **Art. 8 - Modalità di individuazione - Avviso di selezione**

1. In esito alla attività di verifica preliminare, il Direttore, qualora rilevi l'assenza all'interno dell'Ente della professionalità richiesta e la contestuale presenza di tutti i presupposti indicati all'art. 2 del Capo I, e decida di procedere all'affidamento di un incarico di co.co.co. dovrà, con propria determinazione, dare atto:

- a) delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Ente Parco (vale a dire la presenza di tutti i presupposti descritti nell'art.2);
- b) delle caratteristiche professionali che il collaboratore autonomo dovrà possedere, quali titoli di studio e caratteristiche curriculari richieste;
- c) e, contestualmente, disporre l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare:
  - l'oggetto della prestazione richiesta;
  - le modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
  - i titoli che saranno valutati e il punteggio massimo attribuibile al curriculum ed alle eventuali prove successive;
  - la documentazione da produrre;
  - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo proposto.



2. L'avviso di selezione, così approvato, sarà pubblicato, a cura del Direttore all'Albo dell'Ente Parco e sul sito web dell'ente per almeno giorni 10 consecutivi.

3. In relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, sarà cura del Direttore prevedere ulteriori forme di pubblicità.

### **Art. 9 - Modalità di individuazione - Procedura comparativa**

1. Il Direttore procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano eventualmente parte i rappresentanti delle unità organizzative che utilizzeranno le collaborazioni.

2. Il Direttore (o la commissione nominata dallo stesso) elabora per ciascun curriculum pervenuto un giudizio sintetico attribuendo ai curricula un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione, tenendo conto dei contenuti dell'attività professionale e scientifica svolta, delle pubblicazioni e della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi che con l'incarico si intendono conseguire.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere, di norma, per un numero ristretto di candidati selezionati sulla base del curriculum, colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.

### **Art. 10 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del Capo I, l'Ente Parco può conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- c) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
- d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- e) per incarichi su finanziamenti finalizzati da parte di enti pubblici che presuppongono la prosecuzione di una ricerca o di uno studio già avviati, per il tempo necessario a portare a termine la ricerca o lo studio;
- f) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

2. È comunque esclusa dalle procedure comparative, come sopra descritte, l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, nonché consulenze legali, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di

affidamento dell'incarico, nonché quelli inerenti ad attività notarili aventi le medesime caratteristiche.

3. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente “*intuitu personae*”, fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della stessa tipologia.

### **Art. 11 - Individuazione del collaboratore e stipula del contratto**

1. Il Direttore con propria determinazione approverà le risultanze della procedura comparativa. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata all'art. 8 comma 2.

2. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula in forma scritta del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

4. Il contratto è stipulato a cura del Direttore e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) durata del rapporto non superiore al limite di durata del programma di lavoro, prorogabile solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
- b) corrispettivo, tempi e modalità di pagamento;
- c) modalità di svolgimento della collaborazione, in particolare per quanto attiene alle modalità di coordinamento del collaboratore, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia;
- d) la possibilità di prevedere il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore;
- e) la risoluzione, per sopravvenuta impossibilità della prestazione e il recesso, previa motivata comunicazione, nei casi e con le modalità previste dal codice civile.

### **Art. 12 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

2. Il corrispettivo può essere liquidato e pagato con acconti mensili, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Art. 13 - Controlli e verifiche funzionali**

1. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro committente che stabilisce solo meri criteri direttivi ed istruzioni, in sede di contratto, per l'adempimento dell'obbligazione, per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.

2. L'incaricato non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.

3. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.

4. Il Direttore provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti gli incarichi.

5. In caso di inadempimento contrattuale dell'incaricato, il relativo contratto deve prevedere la conseguenza del recesso dell'Ente Parco, secondo la generale disciplina civilistica.

#### **Art. 14 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

### **Capo III**

#### **Prestazioni occasionali e incarichi professionali esterni**

##### **Art. 15 - Competenza, procedura e modalità di individuazione**

1. Ferma restando la necessaria valutazione dei presupposti di cui all'art. 2 Capo I, l'individuazione dell'incaricato deve essere preceduta dagli adempimenti di cui alle disposizioni contenute al Capo II, articoli 8, 9 e 10.

##### **Art. 16 - Contenuti essenziali dei disciplinari**

1. I contratti di cui al presente Capo sono firmati dal Direttore del Parco o dai responsabili dirigenti, in relazione alle materie di competenza dei propri uffici, e devono avere i seguenti contenuti essenziali:

- a) descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) tempi previsti ed eventuali penalità;
- c) corrispettivo, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- d) responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività.

### **Capo IV**

#### **Limite di spesa**

##### **Art. 17 - Limite annuo di spesa**

1. Il limite massimo di spesa annua per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma occasionale o continuativa, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissata nel bilancio preventivo.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al Direttore contestualmente all'apposizione, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

## **Capo V** **Norme finali**

### **Art. 18 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente.